

QUESITO 1

“nella generazione del Passoe, e conseguente associazione dei requisiti, vi segnaliamo che:

- *le referenze bancarie associate sul Passoe sono quelle generiche, quelle ad hoc richieste verranno inviate in cartaceo in busta con la procura;*
- *inoltre abbiamo associato i frontespizi, dato che non viene chiaramente specificato se frontespizi o certificati di buon esito;*
- *sul Passoe vengono richiesti le comprove dell’art. 38 ma quei requisiti non sono comprovabili sul Passoe”*

RISPOSTA AL QUESITO 1

In merito alle referenze bancarie il Disciplinare di gara prescrive all’art 13 “Requisiti di partecipazione – Capacità economico finanziaria – Capacità tecnica”, lett. e) che i concorrenti siano in possesso di **dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta, indirizzate al Consiglio Regionale del Piemonte e riferite all’appalto, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente.** Ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., ultimo comma, le dichiarazioni in questione sono presentata già in sede di offerta.

Si conferma – pertanto - che la busta contenente la documentazione amministrativa dovrà, altresì, contenere le dichiarazioni di cui al punto 13) “Requisiti di partecipazione – Capacità economico finanziaria – Capacità tecnica”, lett. e) del Disciplinare di gara.

Relativamente ai frontespizi dei contratti si richiama quanto stabilito dal disciplinare di gara all’art. 21) AVVERTENZE GENERALI ove al paragrafo VERIFICA E DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI al punto 3. dispone **“per il requisito di cui al punto 13 lett. h): copia dei frontespizi dei contratti assicurativi (non meno di due) riportanti le date di decorrenza e vigenza, ramo di rischio o, in alternativa, copia delle corrispondenti dichiarazioni rilasciate dagli Enti aggiudicatori contraenti degli stessi e riportanti le date di decorrenza e vigenza, ramo di rischio”.**

Con riferimento, infine, alle “comprove del possesso dei requisiti di cui all’art. 38”, ferme restando le disposizioni del disciplinare di gara in merito alle modalità di attestazione del possesso di detti requisiti in sede di presentazione dell’offerta, si fa presente che, ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012, la Stazione Appaltante procede tramite AVCPASS alla richiesta della documentazione a comprova dei requisiti in argomento; successivamente l’Autorità avvia presso gli Enti Certificanti le richieste dei documenti, e mette a disposizione tempestivamente i suddetti non appena ricevuti dagli Enti Certificanti.